



ags

azienda
gardesana
servizi

DETERMINAZIONE N° 109/2023 del 20.07.2023

OGGETTO: Lavori di riqualificazione pretrattamenti, adeguamento linea fanghi e trattamento odori del depuratore di Affi – Comune di Affi” – progetto 18116.

Importo aggiudicato € 2.626.054,75 comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, non soggetti a ribasso pari a € 85.000.

Codice CIG n. 9440548AA7 – Codice CUP n. J35H18000570005.

Autorizzazione alla ditta GIUDICI S.p.A. di Rogno (BG) a subappaltare al CONSORZIO EDILE ATENA di Brescia l'esecuzione dei lavori, rientranti nella categoria scorporabile SOA OG1 relativi alla "Realizzazione di opere civili ed edili" per un importo presunto pari ad € 149.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.900.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021.

Su proposta del RUP.

Premesso che:

- con delibera del Consiglio di Amministrazione di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. n. 43/8 del 05 luglio 2022 è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico e rettificata le modalità di espletamento della gara per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione pretrattamenti, adeguamento linea fanghi e trattamento odori del depuratore di Affi – Comune di Affi" – progetto 18116 e, contestualmente, è stata indetta una procedura negoziata da esperirsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36 comma 8 e 134, comma 8 del D.lgs. 50/2016, utilizzando l'elenco delle ditte qualificate nell'ambito del sistema di qualificazione istituito da AGS per la categoria SOA OS22 classifica III-bis applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa improntata al miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 6, 122, 123, comma 3, lett. b) e 133, comma 1 del medesimo decreto dell'importo a base di gara di € 2.690.000 con facoltà, per l'Ente aggiudicatore, di esercitare l'opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non inclusi

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

Via Il Settembre 24, 37019, Peschiera del Garda (VR) | ags@ags.vr.it | www.ags.vr.it | NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI-800 905 559 | PEC ags@pec.ags.vr.it
Reg. Imp. di VR e Codice Fiscale: 80019800236 | Partita IVA: 01855890230 | Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v.
Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme



nell'appalto iniziale, che si siano resi necessari nel corso dell'esecuzione, nella misura massima pari al venti per cento (20%) dell'importo contrattuale;

- con determina del Direttore Generale n. 7/2023 del 11.01.2023 all'esito dell'espletamento della procedura di gara i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati, alla società GIUDICI S.p.A. di Rogno (BG) per l'importo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 5,537%, di € 2.541.054,75 oltre agli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso pari ad € 85.000, per l'importo complessivo di € 2.626.054,75;

- con la ditta GIUDICI S.p.A. di Rogno (BG) è stato stipulato contratto d'appalto n. 613 di Prot. Contr. in data 23.03.2023 per l'importo di cui sopra.

Considerato che la ditta GIUDICI S.p.A., con nota in data 22.06.2023 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5158/2023 del 22.06.2023, si è avvalsa della riserva di subappalto espressa in sede di gara per l'esecuzione dei lavori rientranti nella categoria scorporabile SOA OG1 relativi alla "realizzazione di opere civili ed edili" per un importo presunto pari ad € 149.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.900 a favore della società "CONSORZIO EDILE ATENA" di Brescia;

- **che** l'intervento da subappaltare non è riconducibile all'elenco delle opere di cui all'art. 3 del D.M. 10.11.2016 n. 248 (c.d. SIOS);

- **che** l'importo presunto del subappalto, pari ad € 149.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.900, risulta essere pari a circa il 5,67% dell'importo delle opere affidate alla società GIUDICI S.p.A. con il contratto d'Appalto n. 613 di Prot. Contr. in data 23.03.2023 e, pertanto, entro i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 105 terzo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 in vigore al momento dell'indizione della procedura.

Visto il Decreto Legislativo in vigore al momento dell'indizione della procedura di gara del 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE" e, in particolare, l'articolo 105 che disciplina il subappalto.

Visto il parere favorevole espresso dal RUP in data 19/07/2023, acquisito al Protocollo aziendale al n. 5953/2023 del 20.07.2023, con il quale si ritiene che tali lavori possano essere subappaltati nella misura massima consentita prevista dall'art. 105 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 in vigore al momento dell'indizione della procedura negoziata in quanto:

- l'appaltatore ha espresso la necessità di subappaltare una parte delle opere, civili ed edili per un'ottimale esecuzione delle opere commissionate nell'ambito del contratto relativo al progetto 18116, al fine di evitare il protrarsi dei lavori ed i disagi alla collettività;
 - la società subappaltatrice CONSORZI EDILE ATENA di Brescia (VR) ha comprovata esperienza nell'esecuzione di opere civili e edili;
 - la società subappaltatrice, risulta essere in possesso della attestazione SOA per la categoria OG1 e, pertanto, ha mezzi e manodopera in grado di garantire l'esecuzione delle lavorazioni a regola dell'arte;
 - l'impresa subappaltatrice è stata infine edotta e messa a conoscenza delle procedure interne per gli aspetti relativi alla contabilità, alla sicurezza ed alle relazioni con le amministrazioni del territorio in cui operano da molto tempo.
- **che** la ditta GIUDICI S.p.A. di Rogno (BG) aveva manifestato la propria volontà di richiedere tale subappalto all'atto dell'offerta.

Visto l'art. 49 del Capo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto – Clausole contrattuali che ammette il ricorso al subappalto nei termini previsti dalla vigente normativa sui lavori pubblici.

Dato atto che la società CONSORZIO EDILE ATENA NON risulta iscritta nell'Elenco di Fornitori, Prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cosiddetta "white-list", istituito presso la Prefettura territorialmente competente – Ufficio Antimafia.

Vista la seguente documentazione:

- a) Contratto di subappalto stipulato tra l'impresa GIUDICI S.p.A. e il CONSORZIO EDILE ATENA in data 29.05.2023 per l'esecuzione dei lavori, rientranti nella categoria scorporabile SOA OG1" relativi alla "realizzazione di opere civili e edili" per un importo presunto pari ad € 149.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.900;
- b) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell'impresa GIUDICI S.p.A. Unipersonale che non esistono rapporti di collegamento e di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile con l'impresa subappaltatrice;
- c) Modello DGUE nel quale il Legale Rappresentante della società CONSORZIO EDILE ATENA. dichiara che la stessa è in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sufficienti per eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto;

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.



- d) Documento Unico di Regolarità Contributiva della società CONSORZIO EDILE ATENA nel quale risulta che il medesimo è in regola con i versamenti agli enti previdenziali;
- e) Casellario giudiziale integrale del Tribunale di Verona acquisito in data 05.07.2023, in corso di validità, dal quale non risultano precedenti penali ostativi riconducibili all'elenco di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a carico degli amministratori del CONSORZIO EDILE ATENA;
- g) Casellario imprese Anac – annotazioni riservate dal quale non risultano precedenti annotazioni ostantive riconducibili all'elenco di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 a carico della suddetta ditta subappaltatrice.
- h) Lettera Provincia di Brescia – Ufficio collocamento disabili – prot. n. 532768 del 06/07/2023, acquisita al protocollo aziendale al n. 5558/2023 del 07.07.2023, nella quale si attesta che la società CONSORZIO EDILE ATENA di Brescia non è soggetta agli imposti dalla L. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili
- i) Lettera dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia – Ufficio Territoriale di Brescia, acquisita al protocollo aziendale al n. 5556/2023 del 07.07.2023, nella quale si certifica che a carico della società CONSORZIO EDILE ATENA, non risultano violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse né violazioni definitivamente accertate.

Ritenuto, per le motivazioni sopra dettagliate, che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione del subappalto in oggetto per l'importo di € 149.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.900 alla società CONSORZIO EDILE ATENA di Brescia dando atto che detta autorizzazione, ai sensi dell'art. 80 del Dlgs 50/2016 in vigore al momento dell'indizione della procedura è sottoposta a revoca da parte di codesto ente aggiudicatore nel caso in cui le verifiche, in fase di istruttoria da parte del Tribunale di Verona relative al casellario delle sanzioni amministrative della ditta subappaltatrice di cui all'art. 80, comma 5, lett. f) dovessero evidenziare delle irregolarità;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di autorizzare la società GIUDICI S.p.A. di Rogno (BG) affidataria dei lavori di "riqualificazione pretrattamenti, adeguamento linea fanghi e trattamento odori del depuratore di Affi – Comune di Affi" – progetto 18116. a subappaltare alla società CONSORZIO EDILE ATENA di Brescia la realizzazione dei lavori di "opere civili ed edili", rientranti nella categoria scorporabile SO A OG1, per l'importo presunto pari ad € 149.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.900;

- 3) di dare atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di questo ente aggiudicatore nel caso in cui le verifiche in fase di istruttoria da parte del Tribunale di Verona relative al casellario delle sanzioni amministrative della ditta subappaltatrice di cui all'art. 80, comma 5, dovessero evidenziare delle irregolarità;
- 4) di dare atto che l'importo complessivo dei lavori da eseguirsi ad opera della società CONSORZIO EDILE ATENA rientra nel limite previsto dalla normativa vigente al momento dell'indizione della procedura negoziata e dal Capitolato Speciale d'Appalto – Clausole contrattuali predisposto per i lavori in oggetto;
- 5) di prendere atto che nel contratto di subappalto, sottoscritto tra le parti, è previsto i prezzi unitari con i quali saranno contabilizzati i lavori sono quelli concordati tra l'impresa ed il subappaltatore ed allegati al sopracitato contratto di subappalto e che il ribasso applicato ai medesimi prezzi è conforme a quanto previsti dall'art. 105 comma 14 del D. lgs 50/2016
- 6) di stabilire che copia della presente determina sia trasmessa al Direttore dei Lavori e al Responsabile della Sicurezza;
- 7) di stabilire, altresì che, ove ricorrano i presupposti, il Responsabile dei Lavori provveda immediatamente a notificare al Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) dell'Unità Locale Socio-Sanitaria (U.L.S.S.) competente la documentazione prevista dall'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, concernente "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili";
- 8) di dare atto che questo Ente aggiudicatore corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi rese, trattandosi di micro (o piccola) impresa, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016; restano salve le ulteriori ipotesi contemplate dal menzionato comma 13, dell'art. 105, lett. b) e c) del medesimo codice in vigore al momento dell'indizione della procedura.

Visto di legittimità
Il Responsabile Area Acquisti
(Avv. Alessio Righetti)


Il RUP di cantiere
(ing. Luca Mignoli)



AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Carlo Alberto Voi)



Peschiera del Garda, lì 20.07.2023
ALA/RA/mv

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

